



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 457

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 17 settembre 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	8
---------------------------	-------------	---

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	»	15
---------------------------	---	----

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	18
---	---	----

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	22
---	---	----

7^a - Istruzione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 199)</i>	»	25
--	---	----

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i>	»	26
---------------------------	---	----

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 162)</i>	»	30
--	---	----

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 115)</i>	»	31
--	---	----

<i>Plenaria</i>	»	31
---------------------------	---	----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	35
---------------------------	-------------	----

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	48
--	---	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 54
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:	
<i>Plenaria</i>	» 56
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 57
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 58
<hr/>	
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i> 59

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 17 settembre 2015

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SACCONI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(550) DI BIAGIO. – *Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»*

(1286) SACCONI ed altri. – *Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone*

(2006) ICHINO ed altri. – *Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la Commissione lavoro, previdenza sociale, sottolinea la scarsa efficacia dell'attuale disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, introdotta dalla legge n. 146 del 1990 con l'intento di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, e successivamente novellata, in particolare con la legge n. 83 del 2000.

Rileva che lo strumento dello sciopero nel settore dei trasporti è frequentemente utilizzato senza rispettare le regole minime in materia di preavviso, durata, procedure e prestazioni indispensabili, per strategie rivendicative estranee a una fisiologica dialettica sindacale, condotte con

la finalità prioritaria di conquistare spazi di rappresentatività in concorrenza con altre sigle sindacali. Ciò determina gravi disagi per la collettività e in particolare per gli utenti dei servizi pubblici. Ritiene quindi opportuno apportare i necessari correttivi alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, al fine di restituirle piena efficacia, nella consapevolezza, tuttavia, che sarà altresì indispensabile un ripensamento delle relazioni sindacali e di lavoro e una semplificazione della struttura contrattuale, al fine di definire con maggior certezza i rapporti tra livello nazionale e livello aziendale e depotenziare le cause che ingenerano il conflitto.

Evidenzia quindi alcune criticità della disciplina vigente, in particolare, con riferimento alle procedure di raffreddamento e conciliazione, che non rispondono allo scopo di deflazionare il conflitto, in quanto si risolvono in un inutile lasso temporale da far decorrere obbligatoriamente, senza che le parti compiano un effettivo tentativo di pervenire alla conciliazione della controversia. Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dall'assenza di una disciplina dettagliata dell'intervallo tra una proclamazione di sciopero e la successiva e della previsione di misure volte ad arginare fenomeni di sciopero in settori funzionali all'erogazione di servizi pubblici essenziali. Infine, rileva l'esigenza di rendere più efficaci i poteri della Commissione di garanzia nella mediazione dei conflitti e di adeguare l'entità delle sanzioni pecuniarie e amministrative, disciplinando anche i fenomeni di sciopero cosiddetto «selvaggio».

Passa, quindi, all'illustrazione dei disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 550, d'iniziativa del senatore Di Biagio, attraverso alcune modifiche alla legge n. 146 del 1990, prevede obblighi di comunicazione alla Commissione di garanzia o di consultazione della medesima, nonché l'eventuale svolgimento di una procedura di conciliazione presso la stessa. Inoltre, istituisce il registro digitale degli scioperi nazionali e di quelli a carattere locale di maggiore rilevanza che si svolgono nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge n. 1286, a sua firma, che ripropone sostanzialmente il contenuto di una proposta presentata dal Governo nel 2009. Rileva che l'articolo 1 reca una disciplina di delega per la revisione della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con esclusivo riferimento ai settori o alle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione, nell'ambito di una serie di principi e criteri direttivi individuati al comma 2. Tra questi, sottolinea la previsione che lo sciopero sia indetto esclusivamente da organizzazioni che abbiano una rappresentatività, a livello di settore, superiore al 50 per cento e che il singolo lavoratore esegua, ai fini della legittimità della partecipazione all'astensione, una dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero. Inoltre, sottolinea la necessità che siano definite procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero, al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dell'astensione.

Con l'articolo 2, invece, si conferisce una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento del regime sanzionatorio con riferimento a tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul

conflitto da parte dei promotori dello sciopero, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori, con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei. Dopo aver ricordato che l'articolo 3 prevede l'istituzione della Commissione per le relazioni di lavoro, che sostituisce la Commissione di garanzia ampliandone poteri e funzioni, si sofferma sull'articolo 4, con il quale si stabilisce che la comunicazione della proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali sia resa anche alla Commissione di garanzia, oltre che alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio e all'apposito ufficio costituito presso l'autorità pubblica competente a emanare le ordinanze cosiddette di precettazione. Infine, l'articolo 5, nel definire le modalità di esercizio della delega, precisa che il Governo possa tener conto anche di eventuali avvisi comuni resi dalle parti sociali.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 2006, d'iniziativa del senatore Ichino e di altri senatori, che introduce una nuova normativa sugli scioperi che incidano sui servizi di trasporto pubblico o sui servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti di ascensori. In particolare, gli articoli 2 e 3 disciplinano le condizioni per la legittimità della proclamazione dello sciopero. Ricorda, inoltre, che con gli articoli 5 e 6 si modifica la normativa in materia di assemblee sindacali dei lavoratori, in parte in via generale e in parte con riferimento al settore dei servizi pubblici essenziali.

In conclusione, segnala che gli aspetti innovativi della disciplina riguardano essenzialmente le relazioni industriali tra le aziende e le organizzazioni sindacali minori, le quali spesso provocano disservizi tra gli utenti dei servizi pubblici con l'annuncio dello sciopero e la successiva revoca, che interviene quando comunque non è più possibile fornire una tempestiva informazione alla collettività sulla regolarità del servizio.

Infine, rileva l'opportunità – esaurita la fase della discussione generale – di costituire un comitato ristretto per l'adozione di un testo base direttamente prescrittivo, in modo da pervenire alla redazione di un provvedimento utile a garantire tutti i diritti costituzionalmente tutelati.

Il senatore RUSSO (*PD*), relatore per la Commissione affari costituzionali, rinvia alla illustrazione del presidente Sacconi, riservandosi di intervenire nel corso della discussione sui profili di competenza della Commissione. Suggerisce comunque di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali, a cominciare da quelle più rappresentative, al fine di pervenire a un orientamento quanto più possibile condiviso anche con le parti sociali.

Il PRESIDENTE, nel condividere la proposta formulata dal senatore Russo, invita i Gruppi parlamentari a segnalare tempestivamente i soggetti che si intendono convocare in audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 17 settembre 2015

Plenaria**321^a Seduta***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2054) Deputato BOCCADUTRI. – Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore GOTOR (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento modifica l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la finalità di assicurarne la piena operatività, anche alla luce delle ulteriori funzioni affidategli dal decreto-legge n. 149 del 2013, che ha modificato la disciplina relativa ai rimborsi elettorali a favore dei partiti e dei movimenti politici.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevede che la Commissione di garanzia sia coadiuvata, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, da cinque unità dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e da due unità dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. Il suddetto personale è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a

carico delle amministrazioni di appartenenza. Inoltre, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo del personale di cui si avvale la Commissione di controllo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La lettera *b*) del medesimo comma dispone che i magistrati componenti la Commissione, per la durata del relativo incarico, siano collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 66 e 68, della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge anticorruzione).

Il comma 2 prevede che la disposizione secondo cui, nell'esercizio del controllo sui rendiconti dei partiti, la Commissione verifica anche la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, si applichi ai rendiconti relativi agli esercizi successivi al 2014. Infatti, nonostante i partiti abbiano prodotto negli anni 2013 e 2014 tutta la documentazione prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012, la Commissione di garanzia non ha potuto fin qui esercitare tale verifica sostanziale.

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, per il solo esercizio 2013, la relazione (che avrebbe dovuto essere approvata entro il 30 giugno 2015) debba essere resa, sulla base delle nuove previsioni normative, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 4, con una disposizione di interpretazione autentica, precisa che l'applicazione al personale dei partiti politici della normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni straordinaria) e di contratti di solidarietà, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 149 del 2013, operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. Inoltre, con una modifica dell'articolo 4, comma 7, del decreto legge n. 149 del 2013, è soppresso con efficacia retroattiva l'obbligo per i partiti politici di essere iscritti nel relativo registro nazionale, per la fruizione dei relativi ammortizzatori sociali.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore CRIMI (*M5S*) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

Osserva, in proposito, che il disegno di legge in esame prevede – esclusivamente a favore dei partiti politici – una sanatoria di prescrizioni contabili e finanziarie vigenti, in evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Sottolinea altresì l'irragionevolezza della disposizione, che consente l'erogazione di cospicue somme di denaro da parte dello Stato, in favore di una determinata categoria di destinatari, peraltro senza alcun riscontro analitico in merito alla relativa correttezza gestionale. Tale mi-

sura, a suo avviso, è suscettibile di arrecare un pregiudizio al bilancio statale, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Peraltro, la norma in oggetto ha un'esplicita valenza retroattiva. Rileva, a tale riguardo, che la Corte costituzionale – in particolare con le sentenze n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971 – pur ammettendo la possibilità per il legislatore di modificare rapporti di durata anche qualora abbiano a oggetto diritti soggettivi perfetti, ha stabilito che tali disposizioni non possano incidere in modo arbitrario sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, poiché in tal modo risulterebbe frustrato l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto.

Infine, rileva un possibile contrasto con l'articolo 75 della Costituzione, in quanto sostanzialmente perdura, sia pure con differenti modalità, il finanziamento pubblico ai partiti, nonostante il pronunciamento in senso contrario dei cittadini in occasione del *referendum* del 1993.

La PRESIDENTE avverte che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 93 del Regolamento, sulla proposta di questione pregiudiziale si svolgerà una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel condividere l'esigenza di garantire la massima trasparenza sulle fonti di finanziamento di partiti e movimenti politici, a prescindere dalla successiva richiesta del rimborso, sottolinea che l'intervento normativo si è reso necessario per l'impossibilità della Commissione di garanzia di assolvere al proprio compito, a causa di una insufficiente dotazione organica. Pertanto, la responsabilità degli inadempimenti verificatisi non può certo essere ascritta ai partiti politici, i quali invece hanno presentato la documentazione richiesta dalla normativa vigente, peraltro corredata dalla necessaria certificazione di società contabili accreditate. Occorre salvaguardare, quindi, il legittimo affidamento dei partiti politici sulla erogazione dei contributi ad essi spettanti, secondo la disciplina vigente, una volta che siano state espletate le formalità previste.

Conclude, annunciando un voto contrario sulla questione pregiudiziale, che a suo avviso appare infondata sia nel merito, sia dal punto di vista giuridico.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) osserva che la norma in esame è volta a correggere inefficienze determinatesi in fase di applicazione della legge n. 96 del 2012, assegnando alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici una dotazione organica adeguata per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite.

A suo avviso, gli interventi normativi precedenti in materia di finanziamento pubblico dei partiti avrebbero dovuto essere più meditati e, soprattutto, scevri da condizionamenti derivanti dal clima di avversione

nei confronti dei partiti politici, i quali del resto – come è riconosciuto dall'articolo 49 della Costituzione – costituiscono lo strumento attraverso cui i cittadini possono concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale.

Pertanto, dopo il sostanziale fallimento della norma che consente ai contribuenti di destinare al finanziamento di un partito politico il due per mille della propria imposta sul reddito, appare indispensabile un nuovo intervento normativo, al fine di assegnare ai partiti politici le risorse economiche necessarie per lo svolgimento della loro attività.

Dopo aver segnalato la particolare urgenza del provvedimento, al fine di riconoscere la cassa integrazione guadagni straordinaria al personale dei partiti politici, annuncia un voto contrario sulla questione pregiudiziale.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene non condivisibili le motivazioni illustrate dal senatore Crimi a sostegno della questione pregiudiziale.

Rileva che la mancanza di organicità degli interventi legislativi in materia di finanziamento pubblico dei partiti rischia di determinare opacità in riferimento alla raccolta di tali risorse finanziarie, sebbene sia unanimemente riconosciuta l'esigenza di garantire massima trasparenza e adeguati controlli. Dopo aver ricordato l'essenziale funzione svolta dai partiti – peraltro riconosciuta a livello costituzionale – per la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, sottolinea che la mancata verifica dei rendiconti riferiti agli esercizi contabili del 2013 e 2014 è stata causata dalla carenza della dotazione di personale assegnato alla Commissione di garanzia.

Pertanto, la norma in esame è volta non tanto a sanare una irregolarità, quanto a introdurre i necessari correttivi per una corretta applicazione delle disposizioni sul funzionamento della Commissione di garanzia e sulla sua attività di controllo.

Infine, sottolinea la necessità di garantire non solo il trattamento straordinario di integrazione salariale del personale dipendente dei partiti politici, ma anche il pagamento dei fornitori di beni e servizi.

In conclusione, annuncia un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di questione pregiudiziale è respinta.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) rileva, tuttavia, la necessità di modificare la normativa, prevedendo che il controllo sulla rendicontazione presentata dai partiti politici sia effettuata *ex post*. In caso di eventuali anomalie, le somme non corredate da sufficiente documentazione potrebbero essere trattenute dalle erogazioni successive.

In assenza di tale modifica, preannuncia che si asterrà dalla votazione sul disegno di legge, pur condividendone le finalità complessive.

Il senatore CRIMI (*M5S*) precisa che il Movimento 5 Stelle, pur essendo legittimato a percepire i contributi, poiché dotato di un atto costitutivo e di uno statuto, non ha presentato alcun rendiconto in quanto ha un bilancio pari a zero.

Infatti, tutte le attività sono gestite da comitati e associazioni distinti, che raccolgono i finanziamenti destinati a specifiche iniziative, peraltro pubblicando *on line* la relativa documentazione.

Si associa, quindi, alle considerazioni del senatore Augello circa l'opportunità di prevedere una verifica della documentazione a posteriori, con l'eventuale trattenimento, in un periodo successivo, delle somme indebitamente percepite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1871) Deputato MOLEA ed altri. – Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1878) Deputato BENI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1203) MANCONI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati due emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1878, adottato come testo base per il seguito dell'esame, i quali sono pubblicati in allegato.

Comunica altresì che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1878**

Art. 1.

1.1

D'ALÌ, PAOLO ROMANI, BERNINI, FLORIS, PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «nel tentativo di emigrare», inserire le seguenti: «da e».

Art. 2.

2.1

D'ALÌ, PAOLO ROMANI, BERNINI, FLORIS, PELINO

Al comma 2, dopo le parole: «i giovani sui temi», inserire le seguenti: «dell'emigrazione e».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 settembre 2015

Plenaria**454^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1917-A) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SANTINI (PD) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che gli oneri previdenziali previsti dall'articolo 8 siano coperti secondo quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica in relazione alla natura dell'onere medesimo, esprime in relazione al testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'inserimento all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "le autorizzano" delle seguenti: "per ciascun anno"; all'inserimento all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "comma 1" delle seguenti: "tenuto conto degli importi di cui al comma 2"; alla sostituzione all'articolo 5, comma 5, delle parole: "ai graduati" con le seguenti: "alla categoria dei graduati"».

Sulla proposta del relatore si apre il dibattito.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) osserva innanzitutto, in termini generali, che il provvedimento in esame costituisce di fatto una delega in bianco al Governo in tema di gestione delle missioni e della cooperazione internazionale. Più in particolare, per quanto di competenza della Commissione bilancio, evidenzia che il fondo istituito dal provvedimento contiene risorse riguardanti non soltanto le missioni internazionali ma anche la cooperazione, e fa presente che sui movimenti contabili inerenti il fondo stesso il Parlamento non potrà esercitare alcuna forma di controllo, a differenza di quanto avvenuto fino ad ora in relazione ai disegni di legge riguardanti le missioni internazionali. Inoltre, in altre leggi delegate il Governo è stato chiamato a motivare le proprie decisioni nel caso in cui queste si discostino dal parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il provvedimento in esame non prevede nulla al riguardo. Chiede pertanto che il parere contenga almeno un'osservazione che stigmatizzi l'eccessiva discrezionalità dell'Esecutivo e l'assenza di trasparenza nella gestione del fondo.

Con riferimento poi alla disposizione che prevede la possibilità di effettuare spese in deroga alla legge di contabilità, chiede che il parere contenga una osservazione in merito all'opportunità che tale deroga venga almeno trasfusa nell'ordinamento contabile con procedure specifiche che consentano al Parlamento di esercitare un controllo adeguato sulle relative variazioni contabili. Il rischio infatti è quello di una spesa corrente crescente e incontrollata.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva che il provvedimento induce scarsa trasparenza nella gestione finanziaria delle missioni internazionali. Ritiene tale opacità ancor più grave se si considera che nel fondo istituito dal provvedimento affluiscono risorse in entrata derivanti dallo svolgimento delle missioni internazionali stesse. Più in generale esprime perplessità sulla reale necessità della norma poiché, a suo parere, la disposizione di missioni internazionali è finora avvenuta in sufficiente autonomia da parte del Governo. Esprime inoltre forti perplessità sull'articolo 20 che prevede una forte deroga alla legislazione sugli appalti per cifre ingenti.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) osserva che le condizioni della relazione tecnica recepite dal relatore nella bozza di parere, pur condivisibili, non sono a suo parere sufficienti a migliorare il provvedimento. Esprime in particolare forti perplessità, in relazione alla scarsa trasparenza contabile, già evidenziata nei precedenti interventi, che ne deriverebbe sulla gestione finanziaria congiunta delle missioni internazionali e della cooperazione internazionale che rappresentano due settori profondamente diversi di intervento in Paesi terzi.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) invita il Governo a fornire risposte adeguate alle osservazioni avanzate dai colleghi, che ritiene pienamente condivisibili e non superabili se non con adeguati approfondimenti.

Il relatore SANTINI (*PD*) concorda con quanto è emerso dal dibattito circa la necessità di operare approfondimenti al fine di integrare il parere. Ritiene, tuttavia, condivisibile la decisione di impiegare il medesimo fondo per finanziare entrambe le finalità principali affrontate dal provvedimento.

Il sottosegretario PIZZETTI giudica le osservazioni emerse dal dibattito pienamente condivisibili dal Governo e aggiunge che anche per l'Esecutivo appare necessario un approfondimento delle norme contenute nell'articolo 19 per consentire una revisione complessiva dell'impianto della disposizione.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), esprimendo soddisfazione per le considerazioni svolte dai colleghi e per la condivisione manifestata dal rappresentante del Governo, chiede di riflettere ulteriormente anche sulla formulazione dell'articolo 2 allo scopo di prevedere che, pur su iniziativa del Governo, ogni eventuale decisione trovi compimento con l'autorizzazione del Parlamento.

Il presidente SANGALLI (*PD*) conclude osservando che risulta evidente dal dibattito come la Commissione abbia necessità di un supplemento di riflessione. Propone pertanto di rinviare l'esame del testo e degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 17 settembre 2015

Plenaria

267^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185-bis)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3, comma 1, lettera a), 6, comma 5 e 9, comma 1, lettera l), e 10, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La relatrice RICCHIUTI (*PD*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore VACCIANO (*Misto*) preannuncia la propria astensione in sede di votazione sullo schema di parere, facendo presente che, pur essendo giustificati i timori circa la possibile diffusione di condotte opportunistiche, una fruizione ampia della rateizzazione dei pagamenti si dimostra complessivamente vantaggiosa in termini di gettito e adeguata alla difficile situazione economica.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) esprime l'orientamento favorevole del proprio Gruppo in ordine allo schema di parere. Sollecita peraltro una riflessione sull'opportunità di un'integrazione dello stesso volta a evi-

tare che un eventuale obbligo di presentazione di documentazione si traduca in un aggravio sostanziale a carico del contribuente.

Ha luogo un breve dibattito sul punto, con interventi della senatrice GUERRA (PD), del presidente Mauro Maria MARINO e dei senatori MOSCARDELLI (PD) e CARRARO (FI-PdL XVII), in seguito al quale la relatrice RICCHIUTI (PD) integra l'osservazione di cui al punto 1) dello schema di parere con un riferimento all'essenzialità della documentazione necessaria a comprovare la situazione di difficoltà.

Lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), viene quindi messo in votazione e, previa verifica della presenza del numero legale, è approvato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione, già convocata alle ore 13,30 di oggi, tornerà a riunirsi alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 185-bis**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'articolo 10, ferma restando la convinzione della Commissione circa l'opportunità di riconoscere la rateizzazione ai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la Commissione ribadisce la preoccupazione che la previsione dell'autodichiarazione da parte del contribuente di tale situazione possa determinare, in assenza di una verifica da parte dell'agente della riscossione comportamenti opportunistici, determinando una perdita per l'erario, anche in ragione della soglia comunque non modesta delle somme iscritte a ruolo (50.000 euro); si ripropone quindi all'attenzione del Governo la possibilità che la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, possa essere concessa dall'agente di riscossione fino ad un massimo di settantadue rate solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

2) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina transitoria, si evidenzia l'opportunità che il Governo valuti di consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti più virtuosi;

3) in relazione all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, modificativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.112 del 1999, al fine di tener conto dei principi contenuti nell'ordinanza n.147 del 2015 della Corte costituzionale in tema di remunerazione degli agenti della riscossione, valuti il Governo la possibilità di prevedere che gli oneri di riscossione, oltre che modificabili in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a sensi del comma 1 del citato articolo 17, possano essere rimodulati, con lo stesso decreto, in funzione dell'attività effettivamente svolta; a tal fine, all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, come riformulato dall'articolo 9 dello schema di decreto delegato, dopo la parola «diminuzione» valuti il Governo l'inserimento delle seguenti parole: «ovvero rimodulare in funzione dell'attività effettivamente svolta».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 185-bis**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'articolo 10, ferma restando la convinzione della Commissione circa l'opportunità di riconoscere la rateizzazione ai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la Commissione ribadisce la preoccupazione che la previsione dell'autodichiarazione da parte del contribuente di tale situazione possa determinare, in assenza di una verifica da parte dell'agente della riscossione comportamenti opportunistici, determinando una perdita per l'erario, anche in ragione della soglia comunque non modesta delle somme iscritte a ruolo (50.000 euro); si ripropone quindi all'attenzione del Governo la possibilità che la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, possa essere concessa dall'agente di riscossione fino ad un massimo di settantadue rate solo se il contribuente documenta, attraverso la presentazione di documentazione essenziale, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

2) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina transitoria, si evidenzia l'opportunità che il Governo valuti di consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti più virtuosi;

3) in relazione all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, modificativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.112 del 1999, al fine di tener conto dei principi contenuti nell'ordinanza n.147 del 2015 della Corte costituzionale in tema di remunerazione degli agenti della riscossione, valuti il Governo la possibilità di prevedere che gli oneri di riscossione, oltre che modificabili in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a sensi del comma 1 del citato articolo 17, possano essere rimodulati, con lo stesso decreto, in funzione dell'attività effettivamente svolta; a tal fine, all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, come riformulato dall'articolo 9 dello schema di decreto delegato, dopo la parola «diminuzione» valuti il Governo l'inserimento delle seguenti parole: «ovvero rimodulare in funzione dell'attività effettivamente svolta».

Plenaria**268^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA VISITA ALL'EXPO DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto dell'invito da parte della Confindustria a effettuare una visita all'Expo di Milano congiuntamente con una delegazione della Commissione Finanze della Camera. Tale visita è prevista il 19 ottobre prossimo.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza della Commissione le rispettive designazioni dei partecipanti.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) manifesta la contrarietà del proprio Gruppo a partecipare all'iniziativa, ponendo in evidenza l'impatto ambientale fortemente negativo dell'Expo sulle aree interessate da una considerevole cementificazione del territorio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184-bis)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore VACCIANO (*Misto*) motiva il proprio voto contrario sullo schema di parere, esprimendo delusione riguardo alla manifesta volontà del Governo di non intervenire in materia di giurisdizione tributaria nel senso di garantire l'effettiva terzietà degli organi giudicanti, come previsto dalla Legge delega.

Accertata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, lo schema di parere viene quindi messo ai voti e approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 184-bis**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò:

che la valutazione delle modifiche introdotte dal Governo dopo la prima fase procedurale, in osservanza dei pareri formulati dalle Commissioni parlamentari, ha migliorato per alcuni aspetti il testo, nella prospettiva di rendere la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario rispondente ai principi recati dalla legge delega;

preso atto che alcuni rilievi circa un possibile eccesso di delega sono stati valutati dal Governo in una misura ritenuta sufficiente;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera *f)* dello schema, in materia di spese di giudizio, la Commissione, ritenendo non sufficientemente motivato il mancato accoglimento dell'osservazione relativa al riferimento integrale dell'articolo 96 del codice di procedura civile in tema di lite temeraria, ribadisce – per perseguire l'obiettivo di deflazione del contenzioso – la proposta di richiamare all'articolo 15, comma *2-bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche il comma terzo dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anziché limitare il riferimento al solo primo comma di tale articolo;

b) per quanto concerne la disciplina generale del processo tributario, la Commissione prende atto che il Governo ritiene che la modifica della denominazione delle commissioni tributarie vada riservata ad una più profonda riforma della giurisdizione tributaria, ma ribadisce la proposta di modificare la denominazione in «Tribunale tributario» e «Corte d'appello tributaria», quale sollecitazione ad avviare tale revisione della giurisdizione tributaria, anche nella prospettiva di una sostanziale terzietà rispetto alle parti;

c) per quanto riguarda le modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, (di cui all'articolo 11 dello schema di decreto) in tema di elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, la Commissione ribadisce l'opportunità di elevare da tre a sei il numero di preferenze esprimibili, con le motivazioni già espresse in precedenza.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 settembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 199

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 17 settembre 2015

Plenaria

272^a Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo. Interviene, inoltre, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Santi Consolo, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, accompagnato dalla dottoressa De Carli, direttore dell'Ufficio VI, «Misure e sicurezza», della Direzione generale detenuti e trattamento e dalla dottoressa Montesanti, direttore dell'Ufficio IV, «Servizi sanitari», della stessa Direzione generale.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 29 luglio scorso.

La PRESIDENTE, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto agli ospiti, avverte che l'odierna audizione è intesa all'acquisizione di elementi informativi in merito all'attuazione della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e allo stato della sanità penitenziaria. Invita, quindi, il dottor Consolo a riferire in ordine a tali tematiche.

Il dottor CONSOLO premette che per l'attuazione della normativa in materia di superamento degli OPG è cruciale la collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte, ai fini dell'effettiva presa in carico dei pazienti da parte delle residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS) e dei servizi psichiatrici territoriali. A tale riguardo, sottolinea anche l'importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni che operano nel settore della psichiatria.

Fa presente che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) ha sin qui curato gli adempimenti di propria competenza in spirito di leale collaborazione, anche partecipando ai lavori dell'organismo di coordinamento previsto dalla normativa vigente.

Tra le criticità emerse in sede di prima attuazione, evidenzia la carente recettività delle REMS, dovuta anche all'incompleta o tardiva implementazione del dettato normativo da parte di alcune regioni.

Quanto alle modalità di traduzione dei pazienti dagli OPG alle REMS, segnala che il DAP ha adottato un approccio graduale e prudente, al fine di evitare spostamenti massivi, che avrebbero potuto causare effetti non auspicabili a detrimento del benessere degli stessi pazienti.

Per ciò che attiene all'individuazione delle sedi di destinazione dei singoli ricoverati, fa presente che le relative determinazioni competono principalmente all'autorità giudiziaria; peraltro, in base alla normativa vigente, tali determinazioni dovrebbero essere adottate nel rispetto del principio di territorialità, ossia privilegiando REMS ubicate nei territori in cui i singoli pazienti hanno le proprie radici, al fine di agevolare il percorso terapeutico e la definitiva dimissione. In proposito, fa rilevare che la mancanza di una adeguata rete territoriale di REMS rende non agevoli il rispetto delle disposizioni legislative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria. Saggiunge che lo stesso limite di venti posti per singola struttura, opportunamente previsto dal legislatore per assicurare l'individualizzazione delle cure, concorre alla rapida saturazione delle REMS attualmente disponibili, che ha raggiunto punte particolarmente rilevanti nell'ambito della struttura di Castiglione delle Stiviere: vi sono stati, al riguardo, interventi sia della magistratura di sorveglianza sia della competente prefettura, volti a richiamare al rispetto del limite di capienza legislativamente previsto.

Riferisce che all'interno degli OPG in via di chiusura residuano all'incirca 230 pazienti, di cui almeno un terzo potrebbe essere, stando alle valutazioni mediche disponibili, dimissibile. A tale riguardo, comunica di aver conferito mandato per una verifica sistematica sui fascicoli di ogni singolo internato, per valutare in maniera personalizzata le effettive possibilità di dimissione. Ritiene che, anche per ciò che attiene alle REMS, si possa ipotizzare la dimissibilità di circa un terzo dei soggetti

ivi ricoverati, fermo restando che ogni determinazione in materia compete all'autorità giudiziaria. A tal proposito, fa presente di essersi speso in prima persona in un'opera di continuo dialogo e, per certi versi, di sensibilizzazione nei riguardi della magistratura di sorveglianza.

In conclusione, osserva che la situazione attuale va valutata tenendo nella dovuta considerazione le condizioni di partenza: nel 2008 si era raggiunto un picco di presenze pari a 1500 internati all'interno degli OPG, con le correlate problematiche, peraltro portate alla luce dalle attività di indagine parlamentare.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni da parte dei senatori.

La PRESIDENTE, prendendo spunto dalla eco mediatica determinata dal trasferimento in Sardegna di una persona rea di gravi fatti di sangue, domanda se sia stata presa in considerazione la proposta di creare REMS ad alta intensità assistenziale.

La senatrice MATTESINI (PD) domanda se la saturazione delle REMS discenda anche dalla numerosità di nuovi ingressi in osservazione psichiatrica, oltre che dalla mancata effettuazione di dimissioni dovute. Chiede, inoltre, informazioni in merito a eventuali protocolli stipulati dal DAP con le regioni e i relativi dipartimenti di salute mentale, finalizzati all'individuazione delle necessarie forme di coordinamento.

La senatrice GRANAIOLA (PD) domanda delucidazioni circa i criteri che presiedono alle determinazioni in ordine ai trasferimenti dei pazienti. Chiede, altresì, di poter disporre di un quadro analitico della situazione della regione Toscana.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), relatore per la procedura informativa, auspica un riepilogo completo circa la recettività delle REMS, nonché approfondimenti sulla sostenibilità dei nuovi ingressi di pazienti via via disposti dall'autorità giudiziaria. Domanda, inoltre, una valutazione del DAP in ordine all'attuazione della riforma della sanità penitenziaria, unitamente a elementi informativi circa lo stato di salute dei detenuti.

La senatrice DIRINDIN (PD), relatrice per la procedura informativa, osserva che i problemi di recettività delle REMS derivano anche dall'eccesso di nuovi pazienti sottoposti a misura di sicurezza provvisoria, e domanda se i principi introdotti dal legislatore, in particolare quello dell'internamento come estrema *ratio*, appaiano recepiti a livello giurisprudenziale.

Quanto alle modalità di traduzione dei pazienti dagli OPG alle REMS, segnala che nel corso di una visita presso una struttura di destinazione, recentemente svolta dalla Commissione, sono emerse criticità nel trattamento dei pazienti trasferiti.

Sollecita un approfondimento in ordine all'effettiva osservanza del principio di territorialità e auspica, al contempo, che si apra una riflessione in ordine ai rischi di strumentalizzazione del processo di superamento degli OPG da parte delle associazioni di stampo mafioso.

In conclusione, per ciò che più strettamente attiene ai profili di sostenibilità, domanda un raffronto tra gli oneri a suo tempo sostenuti dal DAP, per la parte propriamente sanitaria del trattamento degli internati, e quelli attualmente sostenuti dalle REMS.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che all'interno dell'OPG di Aversa risultano attualmente ricoverati 58 pazienti e domanda un approfondimento in materia, considerato che nel complesso gli internati in OPG sono circa 230 e che le REMS della regione Campania risultano già sature.

La senatrice PADUA (*PD*), alla luce di segnalazioni provenienti dalle REMS siciliane, esprime l'avviso che le problematiche riscontrate in sede attuativa discendano dalla mancata erogazione dei necessari finanziamenti e dalle difficoltà relazionali con la magistratura. Saggiunge che occorrerebbe mettere mano a un progetto organico di prevenzione, così da dare un contributo alla diminuzione di nuovi ingressi nelle REMS.

La senatrice SIMEONI (*Misto*), rendendosi interprete di preoccupazioni diffuse fra gli operatori del settore, domanda a chi siano ascrivibili responsabilità nel caso in cui soggetti ristretti all'interno delle REMS si allontanino dalle strutture.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni sulla situazione della regione Lombardia, in particolare per ciò che attiene alla presenza di ricoverati provenienti da altre regioni.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) osserva che la stima del DAP in ordine alla dimissibilità di circa un terzo dei soggetti attualmente ristretti all'interno degli OPG e delle REMS rappresenta un dato meritevole della massima attenzione, in relazione allo spirito che anima la normativa per il superamento degli OPG.

La PRESIDENTE, stante l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, dispone il rinvio del seguito dell'audizione. Fa presente, altresì, che la documentazione che è stata o sarà consegnata dagli auditi verrà, in assenza di obiezioni, pubblicata sul sito *web* della Commissione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 162

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,55

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2016 E CONNESSI (TALIDO-
MIDE)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 17 settembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 115

Presidenza del Presidente
MARINELLO

dalle ore 8,30 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE AMBIENTE, SANITÀ PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE AL
PARLAMENTO EUROPEO SUL TEMA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE*

Plenaria

173^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del
territorio e del mare Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MARINELLO dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione, degli emendamenti 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.11 e 57.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 56.

Sono posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 56.1 e 56.2, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 56.3, 56.4, 56.5 e 56.6.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 56.0.4 (testo 2).

Il senatore CALEO (*PD*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 56.0.5, 56.0.7, 56.0.8 e 56.0.9.

In esito a distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 56.0.12 e 56.0.13.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 56.0.14 (testo 2) e i subemendamenti ad esso riferibili.

Il presidente MARINELLO avverte che gli emendamenti approvati saranno pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 14,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1676**

Art. 56.

56.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

56.2

ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

56.0.4 (testo 2)

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLA, CAPACCHIONE, LO GIUDICE, MANCONI, PUPPATO

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione – CITES)

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui all'articolo 8-*quinquies*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, della stessa legge, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.».

56.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis.

All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n 161 sostituire le parole: "entro diciotto mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi"».

56.0.13

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis.

(Modifica dell'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile)

1. All'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 6) sono inseriti i seguenti:

"6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli."».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 17 settembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Nuovo testo C. 3012 Governo

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (*SCpI*), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite VI e X della Camera il parere sul nuovo testo del disegno di legge n. 3012, di iniziativa governativa.

Si tratta del primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Al riguardo il Governo specifica di aver dato attuazione, almeno parziale, alla Segnalazione dell'Autorità del luglio 2014, che, proprio ai fini

della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenza gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.

Tale provvedimento, infatti, interviene in alcuni dei settori indicati dall’Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.

Osserva che l’esame del provvedimento presso le Commissioni di merito – VI e X – è stato lungo ed articolato e ha condotto all’elaborazione del nuovo testo in questione, risultante dall’approvazione di numerose proposte di modifica.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, dopo aver rilevato che l’articolo 1, nell’ambito del Capo I, ricollega i principi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 47 della legge n. 99 del 2009), fa presente che il Capo II reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensione. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione. Si interviene in primo luogo, all’articolo 2, sulla disciplina dell’obbligo a contrarre (in materia di RC Auto): se dalla verifica dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Segnala, in proposito, che nel corso dell’esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre. Nel corso dell’esame parlamentare sono state soppresse le ulteriori condizioni riguardanti la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate.

Con le modifiche apportate in sede referente, all’articolo 3, recante norme in materia di trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell’impresa di assicurazione, mentre nel testo originario erano a carico dell’assicurato.

L’articolo 4 prevede che nel caso di clausola *bonus-malus*, la variazione del premio deve essere indicata in valore assoluto e in percentuale nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo. In base all’articolo 5, nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incre-

menti di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera.

Con l'articolo 6 sono si interviene sulla normativa volta a contrastare la prassi dei cosiddetti testimoni di comodo.

Il nuovo articolo 6-*bis* affida all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento; l'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di risarcimento non patrimoniale; al riguardo, segnala che le Commissioni hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo (ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione).

L'articolo 8 interviene in materia di valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici, prevedendo, fra l'altro, che nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo.

In base all'articolo 9, per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.

L'articolo 10 reca norma in materia di trasparenza delle procedure di risarcimento, mentre l'articolo 11 prevede che il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente).

L'articolo 12 stabilisce che le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a «errori» del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

L'articolo 13 reca interventi di coordinamento in materia assicurativa, mentre l'articolo 14 disciplina i poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte.

L'articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Nel corso dell'esame parlamentare è stata soppressa la disposizione del disegno di legge che consentiva alle forme pensionistiche complementari con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della contribuzione definita di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.

Con riguardo al settore delle comunicazioni, al Capo III, l'articolo 16 prevede che nei contratti per servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche: le spese e gli altri oneri di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti, commisurati al valore del contratto e comunicati in via generale all'AGCOM; le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione; nel caso di offerte promozionali il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale (ovvero il «costo di uscita», secondo la nuova formulazione delle Commissioni) sia equa e proporzionata al valore del contratto; i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

L'articolo 16-*bis* istituisce il registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, ponendo in capo al Ministero dello sviluppo economico il compito di individuare e iscrivere nel citato registro i soggetti citati.

L'articolo 16-*ter* stabilisce, con riguardo al settore cinematografico, che è attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla disciplina generale in materia, ove sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori (produzione, programmazione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici). Si prevede inoltre che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato rediga una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Con l'articolo 17 si prevede l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, *upgrade* di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica. Ai sensi dell'articolo 17-*bis*, con riferimento ai pagamenti digitali, si introduce la possibilità di utilizzare la biglietta-

zione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli. Si prevede, infine, con l'articolo 17-ter, che sia aggiornato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere – che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità. Si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore (articolo 17-*quater*).

All'articolo 18, con riguardo ai servizi postali, al Capo IV, è soppressa, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

Con riferimento, al settore energetico, al Capo V, si elimina, a partire dal 2018, il regime di «maggior tutela» che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas e dell'energia elettrica delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (articoli da 19 a 21, nel testo originario del disegno di legge). Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati *retail*. Le disposizioni in materia sono ora contenute negli articoli da 19 a 19-*octies* (gli articoli 20 e 21 sono stati soppressi).

Con specifico riguardo alla distribuzione dei carburanti, il testo originario del decreto (articolo 22) eliminava una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Durante l'esame parlamentare l'articolo è stato sostituito e il nuovo testo non elimina più il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentite l'Autorità *antitrust* e la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto delle

esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea. Sempre nel corso dei lavori parlamentari, è stato inserito un articolo aggiuntivo – l'articolo 22-*bis* – in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, che prevede numerose innovazioni riguardanti i seguenti aspetti: la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale; l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti; le procedure di dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni.

Nell'ambito del Capo V-*bis*, nel corso dell'esame parlamentare, è stata inserita una norma, l'articolo 22-*ter*, che riguarda l'accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi, mentre l'articolo 22-*quater* prevede la sostituzione del parere del CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, organo terzo e indipendente non in conflitto di interessi.

Nell'ambito del Capo VI, gli articoli 23, 24 e 25 recano norme in materia di servizi bancari.

L'articolo 23 pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche tramite chiamate da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall'Autorità di vigilanza, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

L'articolo 24 prevede, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito *internet*.

L'articolo 25 estende a tutte le polizze assicurative connesse o accessorie all'erogazione di mutui ovvero di credito al consumo l'obbligo, in capo all'intermediario o alla banca che eroga il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Con riguardo ai servizi professionali, al Capo VIII, l'articolo 26 reca misure per la concorrenza nella professione forense: ad esempio, nelle società tra avvocati viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l'iscrizione all'albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto; il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposita sezione dell'albo degli avvocati.

È, inoltre, stabilito: che in tale sezione dell'albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa; che l'amministrazione della società non può essere affidata a soggetti esterni; che il socio che esercita la prestazione professionale ne ri-

sponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell'incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità; che la sospensione o radiazione dall'albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società (è, quindi, escluso che l'avvocato sospeso dall'albo possa restare all'interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale).

L'articolo 27 reca misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato: ad esempio, si modificano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000).

Con ulteriori misure: si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale; si prevede una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolari categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato, i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle piccole e medie imprese; sono determinati i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate, mantenendo idonea documentazione; si introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del medesimo Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; si rende obbligatoria – anziché facoltativa – la ricusazione da parte del notaio del proprio ministero, ove le parti non depositino antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio oppure di testamenti; si prevedono infine ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio.

È stata soppressa nel corso dell'esame parlamentare la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro (articolo 28).

L'articolo 28-*bis*, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, riformula gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie.

L'articolo 29 modifica la disciplina della società a responsabilità limitata (s.r.l.) semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.

In base all'articolo 30 sono individuate alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli *standard*. L'assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti, che devono a tal fine accreditarsi presso le camere di commercio.

L'articolo 31, con una disposizione di interpretazione autentica, estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali

o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti.

Il nuovo articolo 31-*bis* modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali. La disposizione impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Nell'ambito del Capo VIII, con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica, l'articolo 32 consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società. Nel corso dell'esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Inoltre viene consentito il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione e viene sancita l'incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari di farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell'attività di intermediazione del farmaco; il nuovo articolo 32-*bis*, dopo aver previsto che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Nell'ambito del Capo VIII-*bis*, all'articolo 32-*ter*, si prevede l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. Si introduce inoltre l'obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto (articolo

32-ter). All'articolo 32-*quater* si prevede inoltre che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014

(C. 3304 Governo, approvato dal Senato)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015

(C. 3305 Governo, approvato dal Senato)

(Pareri alla V Commissione della Camera)

(Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli)

La Commissione inizia l'esame congiunto.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), *relatrice*, ricorda che gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 840.159,6 milioni di euro), alle spese (con impegni per 810.587,4 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 29.572,2 milioni di euro.

L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2014, un disavanzo di 247.260,8 milioni di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'allegato n. 1, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste», e l'approvazione dell'allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'articolo 6 espone la situazione del patrimonio dello Stato al 31 dicembre 2014 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di 968,6 miliardi di euro e passività per un totale di 2.660,1 miliardi di euro.

Gli articoli da 7 a 9 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome (Istituto agronomico per l'Oltremare, Archivi notarili, Fondo edifici di culto).

Infine, l'articolo 10 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni

e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento, ricorda che l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

- per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;
- per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
- per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo la disciplina recata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 – in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2015 (approvato con la legge n. 191 del 23 dicembre 2014) indicate nelle annesso tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei ministeri e ai bilanci delle amministrazioni autonome.

L'articolo 2 novella l'articolo 2, comma 7, della legge di bilancio per il 2015 (legge n. 191/2014), relativo alla quantificazione dei fondi di riserva e speciali del bilancio dello Stato, aumentando lo stanziamento del Fondo speciale per la reinscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti da 1.200 a 1.500 milioni di euro.

L'articolo 3 del disegno di legge aumenta la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, di 254.295.088 euro per l'anno 2015.

La relazione al disegno di legge di assestamento per il 2015 evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Nel complesso, il saldo nelle previsioni assestate si attesta ad un valore di –52.334 milioni, rispetto ad una previsione iniziale di –53.647 milioni.

Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico (saldo corrente) registra un lieve peggioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a –18.153 milioni. Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti)

evidenzia invece un miglioramento di oltre 7 miliardi (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).

Analizzando le variazioni che interessano le competenze della Commissione, rileva che, nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si riduce il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario (per circa 650 milioni), originariamente previsto dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, in quanto, a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, sono stati individuati i trasferimenti statali oggetto di riduzione in luogo dei versamenti al bilancio inizialmente previsti.

Per quanto riguarda le entrate da alienazioni e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti, si registra un aumento di circa 122 milioni, dovuto alla ristrutturazione dei mutui per debiti sanitari delle Regioni, di cui all'articolo 45 del citato decreto-legge n. 66 del 2014.

Passando all'analisi delle proposte di variazione del disegno di legge di assestamento delle spese finali del bilancio dello Stato per categorie economiche, evidenzia come, rispetto al dato iniziale di bilancio 2015, si registri una riduzione di oltre 15 miliardi dei trasferimenti alle Regioni.

La forte riduzione di tale aggregato di spesa deriva, secondo quanto esplicitato nella relazione illustrativa, dalla riallocazione delle regolazioni delle entrate erariali per le Regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alle compensazioni fruite dai contribuenti delle citate autonomie in sede di versamenti unificati F24 e agli accantonamenti effettuati negli anni pregressi per il concorso delle autonomie alle manovre di finanza pubblica, nella categoria delle poste correttive e compensative delle entrate, in un capitolo di spesa di nuova istituzione destinato ai recuperi tributari effettuati nei confronti delle suddette regioni e province autonome da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Per quel che concerne le spese in conto capitale, la proposta di riduzione di 462 milioni di euro è da collegarsi all'attuazione della citata intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 (in applicazione dell'articolo 1, comma 398, della Legge n. 190/2014) in materia di modalità di concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica; detta intesa contempla, in particolare, una riduzione delle risorse per il rinnovo del materiale rotabile (-365 milioni) e delle somme destinate all'intervento per l'edilizia sanitaria pubblica (-285 milioni).

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2015 registra, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un peggioramento del saldo netto da finanziare, -136.581 milioni, con un peggioramento di 23.500 milioni rispetto alla previsione di bilancio.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole su entrambi i provvedimenti in titolo (*vedi allegati 2 e 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere della relatrice sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 e sul disegno di legge recante l'assestamento del bi-

lancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.

Orari esercizi commerciali

S. 1629 approvato, in un testo unificato, dalla Camera

(Parere alla 10^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla 10^a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato il parere sul disegno di legge n. 1629, recante la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. La Commissione ha già espresso parere in occasione del suo esame alla Camera (C. 544).

Il provvedimento apporta alcune limitazioni alla liberalizzazione, prevista dalla disciplina vigente, degli orari degli esercizi commerciali, introducendo l'obbligo di chiusura per almeno sei fra dodici giorni festivi dell'anno.

In particolare, l'articolo 1 prevede che in dodici giorni festivi dell'anno, specificamente indicati nel testo, le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva. Viene però contestualmente consentito a ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio, di derogare all'obbligo di chiusura, fino ad un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici indicati dal testo. L'esercente che vuole avvalersi della potestà di deroga deve darne comunicazione al comune competente per territorio secondo modalità la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi, previo parere dell'ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge.

Sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le disposizioni relative all'obbligo di chiusura nei giorni festivi si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della proposta di legge in esame.

Ai sensi del comma 2, ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le citate limitazioni, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. La definizione dei criteri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono es-

sere adottati in forma coordinata tra i comuni è demandata alle regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie.

L'articolo 3 specifica i poteri che il testo unico delle leggi sugli enti locali attribuisce al sindaco in materia di esercizi commerciali, precisando che, qualora – per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo – sia necessario limitare l'afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, è rimessa allo stesso sindaco la definizione, per un periodo non superiore a tre mesi, degli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali.

La mancata applicazione delle disposizioni in merito all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali determina l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro e, in caso di particolare gravità o di recidiva (violazione per due volte in un anno), con la sanzione della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.

L'articolo 4 prevede inoltre l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il sostegno delle micro imprese attive nel settore del commercio al dettaglio. Il Fondo è destinato alle imprese rientranti nella definizione di «micro imprese» ai sensi della definizione comunitaria (ossia imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato inferiore ai due milioni di euro secondo quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003). Al Fondo è attribuito uno stanziamento di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica ed uno stanziamento di 3 milioni annui a decorrere dal 2015 per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.

La definizione dei requisiti di accesso ai contributi e l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'entità degli stessi sono demandate ad un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Previa intesa in sede di Conferenza sono altresì ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse assegnate al Fondo.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 4*).

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (*CoR*) richiede che nella proposta di parere siano precisati i livelli di concorrenza cui le Regioni devono attenersi.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo avere ricordato come nella materia degli orari di apertura degli esercizi commerciali vi siano stati momenti di sovrapposizione tra competenze legislative statali e competenze

legislative regionali, sottolinea che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la legittimità dell'intervento statale si radica nella competenza in materia di «tutela della concorrenza» e che quest'ultima a sua volta richiede il rispetto della normativa europea. Qualora peraltro il legislatore nazionale intervenga in senso limitativo della concorrenza, può riespandersi la competenza della regioni nella materia del «commercio», purché siano comunque assicurati i livelli di concorrenza stabiliti dalla normativa nazionale ed europea.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), *relatrice*, ricorda come il progetto di legge in esame riguardi anche misure di incentivazione alle micro-imprese.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*) richiama la delicatezza del rapporto della normativa in esame con la legislazione dell'Unione europea e sottolinea la differenza tra il riferimento alle chiusure domenicali ed il riferimento alle chiusure festive, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Ricorda altresì l'ampio dibattito a livello regionale che ha accompagnato l'approvazione della direttiva Bolkestein.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9,05.

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(Nuovo testo C. 3012 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3012 e abbinata, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito in sede referente;

considerato che il disegno di legge in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 16 del 2004);

valutata favorevolmente la modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente all'articolo 22 del disegno di legge governativo, che rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici eccessivi a carico degli operatori che possono giustificare una deroga all'obbligo di contestuale erogazione di più tipologie di carburanti nel medesimo impianto di distribuzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (C. 3304 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 3304, che dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015
(C. 3305 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3305, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015;

esprimendo forte preoccupazione per la rilevante riduzione, di oltre 15 miliardi di euro, dei trasferimenti alle Regioni;

sottolineando la necessità di una seria riflessione in merito alla riallocazione delle regolazioni delle entrate erariali per le Regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alle compensazioni fruite dai contribuenti delle citate autonomie in sede di versamenti unificati F24;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Orari esercizi commerciali
(S. 1629 approvato, in un testo unificato, dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1629 recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, in corso di esame presso la 10^a Commissione del Senato;

rilevato che:

prima della piena liberalizzazione dei tempi di apertura degli esercizi commerciali disposta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto la disciplina di questo aspetto alla materia del commercio, attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

in particolare, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 288 del 2010 e n. 150 del 2011, ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto a norme regionali che dettavano discipline volte a rendere più liberale, rispetto alla normativa nazionale allora vigente, il regime dei tempi di apertura delle attività commerciali: nella sentenza n. 150 citata, in particolare, la Corte ha evidenziato che «la materia «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, secondo comma lettera e), Cost., non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere «finalistico», anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza»;

dopo la piena liberalizzazione disposta dal più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 299 del 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle regioni rispetto alla norma statale di liberalizzazione (articolo 31), stabilendo che la disciplina statale di promozione della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le regioni possono adottare

in altre materie di loro competenza; sulla base del medesimo principio, la Corte, con la sentenza n. 27 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale (della Toscana) che stabiliva un regime dei tempi di apertura degli esercizi commerciali più restrittivo di quello introdotto dal decreto-legge n. 201;

considerato che:

alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata sembra potersi affermare che la competenza legislativa regionale in materia di tempi di apertura degli esercizi commerciali – che viene compressa dalla prevalenza della competenza legislativa statale a stabilire il principio di piena liberalizzazione in questo campo (prevalenza basata sulla tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione) – è destinata a riespandersi nel momento in cui il legislatore statale riduca gli spazi di libertà (come fa il provvedimento in esame), fissando limiti alla facoltà degli esercizi commerciali di decidere i propri tempi di apertura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 siano riformulati in modo da prevedere che le regioni – al fine di assicurare al regime dei giorni e orari di apertura delle attività commerciali destinatarie del provvedimento la necessaria flessibilità rispetto ai diversi territori – possano adottare proprie discipline in materia, in ogni caso garantendo livelli di concorrenza non inferiori a quelli previsti a livello nazionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 17 settembre 2015

Plenaria

Presidenza del vice Presidente
Luigi GAETTI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Audizione del presidente dell'ANIEM, Dino Piacentini

(Svolgimento e conclusione)

Luigi GAETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione del presidente dell'Associazione nazionale imprese edili manifatturiere (ANIEM), Dino Piacentini.

Dino PIACENTINI, *presidente dell'ANIEM*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono sui lavori della Commissione i deputati Andrea VECCHIO (*SCpI*) e Francesco D'UVA (*M5S*) e i senatori Franco MIRABELLI (*PD*) e Stefano VACCARI (*PD*).

Dino PIACENTINI, *presidente dell'ANIEM*, risponde ai quesiti posti.

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del Presidente dell'ANCE, Claudio De Albertis

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 17 settembre 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania Susanne Marianne WASUM-RAINER svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*MISTO*), Paolo ARRIGONI (*LNA*) e Riccardo MAZZONI (*AP*).

Risponde l'Ambasciatrice Susanne Marianne WASUM-RAINER.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le deputate Maria Chiara GADDA (PD) e Micaela CAMPANA (PD) e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Risponde l'Ambasciatrice Susanne Marianne WASUM-RAINER, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Wasum-Rainer dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 10 alle ore 10,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 17 settembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,40.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 455 di martedì 15 settembre 2015, seduta n. 170 della Commissione territorio, ambiente e beni ambientali (13ª), alla pagina 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla riga diciannovesima *sostituire la parola «e» con la virgola; e dopo le parole 33.5 (testo 2) inserire le seguenti parole «e 33.9»;*
- alla ventunesima riga *sopprimere il numero «33.9».*

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 456 di mercoledì 16 settembre 2015, seduta n. 171 (antimeridiana) della Commissione territorio, ambiente e beni ambientali (13ª), alla pagina 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla quarta riga *cancellare le seguenti parole «44.0.100/1, 44.0.100/2, 44.0.100/3»;*
- all'undicesima riga *cancellare la frase «È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 40.12»;*
- alla ventunesima riga, *sostituire il numero «4.15» con «40.15».*

